



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 101.09.11 DEL 8-7-2009

Oggetto: CONTRATTI DELLA P.A. Appalto lavori manutenzione immobile demaniale –
Affitto ramo d'azienda appaltatrice.

Successione nel contratto di appalto nel caso di affitto di ramo di azienda.

Dal combinato disposto degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 163/2006 si ricava l'equiparazione fra cessione ed affitto di azienda ai fini della successione nei contratti di appalto.

Detto art. 35 non richiede un atto aggiuntivo con cui il soggetto cessionario faccia espressamente proprie le obbligazioni nascenti dal contratto che, pertanto, deve intendersi automaticamente trasferito. Tuttavia, la stipula di un atto aggiuntivo che dia atto dell'intervenuta modificazione soggettiva del rapporto e del possesso da parte della società affittuaria dei requisiti generali richiesti per l'assunzione degli appalti pubblici non appare interdetta.

VOCE: CONTRATTI DELLA P.A.

RIF. NORM ART. 35 D. L.GS 12-4-2006, N. 163

